

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1518</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SISTO e SOBRERO

*Presentata il 24 gennaio 1973*

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il riordinamento dell'amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, prevede la valutazione a metà del servizio comunque prestato dagli impiegati civili dello Stato anteriormente alla nomina in ruolo, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, « ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati ».

Il significato letterale è così chiaro che non lascia dubbi sulla circostanza che, una volta individuata la qualifica o categoria di appartenenza alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, la valutazione a metà del servizio va interamente riconosciuta ai fini delle attribuzioni di tutte le classi di stipendio previste per la stessa qualifica o categoria, fino al raggiungimento dell'ultima classe; e ciò anche nel caso che le attribuzioni non siano simultanee alla data di applicazione e siano, invece, proiettate nel tempo.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, poi, che « le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio

o paga ». È chiaro che il disposto di questo comma scatta solo se, alla data di applicazione, l'impiegato consegue l'ultima classe di stipendio della qualifica di appartenenza e vi siano anzianità residue.

Di diverso avviso è stata, invece, la Corte dei conti, la quale, facendo osservazioni ai decreti applicativi, ha stabilito che la valutazione del servizio pre-ruolo può comportare l'attribuzione di una o più classi di stipendio soltanto alla data di applicazione e le eventuali anzianità residuali alla stessa data operano ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici, anche se l'impiegato non consegue l'ultima classe di stipendio della qualifica di appartenenza. Ed ancora: ha osservato la Corte dei conti, che, qualora con la valutazione di che trattasi non si consegue alcuna classe di stipendio, fino alla maturazione della prescritta anzianità (tenendo conto del servizio di ruolo e di quello riconosciuto), la valutazione stessa non comporta attribuzione di aumenti periodici di stipendio.

Orbene, siffatta interpretazione degli Organi di controllo, che è definitiva, ha determinato diverse e contrastanti applicazioni, caso per caso, sicché ne è scaturito un bene-

ficio non eguale per tutti, se è vero, come è vero, che vi è chi ha potuto beneficiare della valutazione dell'intero periodo e chi di solo un mese o poco più, pur non trovandosi, in tutti i casi, all'ultima classe di stipendio della qualifica di appartenenza. Essa, peraltro, contrasta con la volontà del legislatore, il quale, invece, ha inteso dare un riconoscimento economico tangibile al personale dell'Amministrazione dello Stato che, in conseguenza di precedenti disposizioni più sfavorevoli, si vede privato di una larga anzianità

di servizio non di ruolo: ciò appare tanto più evidente se si pensi che la disposizione ha carattere transitorio e che l'articolo 26 della legge 1970, n. 775, è strettamente connesso all'articolo 25 della stessa legge, che riduce l'anzianità di servizio non di ruolo richiesta per la nomina in ruolo dai sei anni, di cui alle precedenti norme, a tre anni.

Ciò premesso, e per ovviare agli inconvenienti sinora lamentati e dianzi accennati, si propone di definire con legge l'interpretazione della norma.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La valutazione a metà del servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera di appartenenza, prevista dall'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in favore degli impiegati civili dello Stato, ha efficacia per le attribuzioni di tutte le classi di stipendio o paghe della qualifica di appartenenza alla data da cui hanno effetto o sono entrati in vigore i decreti delegati per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni emanati in forza della stessa legge e della legge 18 marzo 1968, n. 249, ovvero, se più favorevole, ad una data intermedia.

Tale valutazione dà altresì diritto all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga nella classe di stipendio attribuita alla data del riconoscimento. Qualora alla stessa data l'impiegato consegua l'ultima classe di stipendio prevista per la qualifica di appartenenza, le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai soli fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga.